



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di I e II grado
Circoli Didattici e Istituti Comprensivi
Milano e Città Metropolitana
Alle OO.SS. Territoriali – Loro Sedi
Per il tramite del sito
<http://milano.istruzioneelombardia.gov.it/>

Oggetto: **Mobilità personale docente, educativo ed ATA anno scolastico 2025/2026 - O.M. prot. n. 36 del 28/02/2025 - C.C.N.I. del 29 gennaio 2025 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 - indicazioni operative**

Con riferimento all'O.M. prot. n. 36 del 28/02/2025 relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2025/2026, (<https://www.mim.gov.it/web/guest/mobilit%C3%A0-2025-2026>), al fine di consentire a questo Ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dalla predetta O.M. si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato, le seguenti indicazioni operative:

il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli reperibili nel sito sopra riportato, è fissato rispettivamente al:

- 25 marzo 2025 per il personale docente;
- 27 marzo 2025 per il personale educativo;
- 31 marzo 2025 per il personale ATA;

Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ad alcuni punti, tra cui alcune conferme e novità introdotte dall'O.M. prot. n. 36 del 28/02/2025 in materia di vincoli e deroghe agli stessi.

Relativamente al personale docente, si richiama la previsione di cui all'art. 1 dell'O.M. 36 del 28/02/2025 la quale illustra i vincoli apposti alla partecipazione alle operazioni di mobilità, nonché le fattispecie di deroga ai predetti vincoli, così come individuate dall'art. 2 c. 6 del C.C.N.I. mobilità del 29/01/2025.

In particolare, risulta opportuno evidenziare che la partecipazione alle operazioni di mobilità da parte del personale docente e del personale neo immesso in ruolo inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, è consentita nel caso di sussistenza delle seguenti deroghe ai vincoli sopracitati:

- 1) genitori di figlio di età inferiore a **16 anni**, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro **sedici anni** dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- 2) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

- 3) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
- 4) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- 5) **figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compie i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre in cui si presenta l'istanza di mobilità.**

Si precisa che i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non possono partecipare alle operazioni di mobilità non essendo ancora immessi in ruolo.

Per il personale ATA, si invita a prendere visione della disposizione di cui al c. 6 dell'art. 1 dell'O.M. 36 del 28/02/2025, relativa ai dipendenti neoassunti – su sede provvisoria con procedura valutativa o da concorso - nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, nonché delle deroghe al vincolo di permanenza triennale obbligatoria sulla sede di titolarità previste dall'art. 34 c. 7 del C.C.N.I. mobilità del 29/01/2025. Si rammenta che il personale di cui trattasi, in applicazione dell'art. 24 c. 5 dell'O.M. 36 del 28/02/2025, potrà procedere ad inoltrare all'Ufficio la conferma dell'attuale sede di servizio secondo le modalità riportate nella nota prot n. 5211 pubblicata sul sito di questo UST in data 06/03/2025.

Ai fini della partecipazione **in deroga** alla procedura di mobilità, secondo quanto sopra riportato, il surrichiamato personale è tenuto ad allegare una dichiarazione redatta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, così come stabilito dall'art. 4 c. 27 dell'O.M. in oggetto, con la quale è tenuto ad attestare di trovarsi in una delle condizioni sopracitate, specificando ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. La predetta documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità, giusta la previsione di cui all'art. 4 c. 10 dell'O.M. 36 del 28/02/2025.

Si precisa che per il personale docente di ogni ordine e grado e per il personale ATA, le domande di mobilità (trasferimento, passaggio di cattedra, passaggio di profilo e di passaggio di ruolo), relative all'anno scolastico 2025/2026, devono essere inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente attraverso il portale **ISTANZE ON LINE** del sito del MIM, avvalendosi del modello pubblicato nella sezione "mobilità" del predetto sito.

Si precisa che il mancato utilizzo dei predetti modelli comporterà l'irricevibilità delle domande.

Il personale scolastico titolare in questa provincia ed in assegnazione provvisoria in altra provincia, dovrà inoltrare su **ISTANZE ON LINE** la domanda di mobilità e/o di passaggio indirizzandola direttamente all'UST di Milano, avvalendosi del modello pubblicato nella sezione "mobilità" del sito del MIM.

Il personale docente e, **a decorrere dal corrente anno, anche il personale ATA**, potrà esprimere sedi sia per la provincia di titolarità che per altre province mediante la produzione di un'unica istanza.



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Si rammenta, altresì, che per ciò che concerne il personale ATA, la domanda di passaggio tra i diversi profili della stessa area deve essere obbligatoriamente supportata dall'allegazione/autocertificazione del titolo di studio necessario all'accesso al profilo richiesto, così come disposto dall'art. 47 c. 2 del C.C.N.I. mobilità.

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. Comparto scuola del 18/01/2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. Analogamente, risulterà obbligato a presentare la domanda di mobilità territoriale il personale ATA in attesa di sede definitiva o che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 70 C.C.N.L. 2019/2021. **In caso di mancata presentazione della domanda, il personale scolastico di cui sopra parteciperà alla mobilità d'ufficio con punti zero.**

Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA in soprannumero devono essere presentate utilizzando il modello cartaceo reperibile sul sito del MIM – apposita sezione “mobilità” – ed inoltrate a quest'Ufficio entro le date che saranno puntualmente comunicate per ciascun ordine e grado di scuola e comunque entro 5 giorni dalla notifica della posizione di soprannumerarietà e, in ogni caso, tassativamente entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, pena mancata partecipazione al movimento del personale interessato.

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all'art. 4 comma 10 dell'O.M. prot. n. 36 del 28/02/2025 dove si ribadisce che tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alle domande di trasferimento (utilizzando preferibilmente il formato digitale anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall'art. 2 dell'O.M. prot. n. 36 del 28 febbraio 2025 – termini per le operazioni di mobilità.

Risulta opportuno ribadire che, ai sensi delle tabelle di valutazione allegata al C.C.N.I. sottoscritto il 29 gennaio 2025, saranno oggetto di valutazione i titoli e le esigenze di famiglia solo se le domande di mobilità saranno corredate dalle relative autocertificazioni attestanti il diritto all'attribuzione del relativo punteggio e il diritto a precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5, va richiamata l'attenzione sulle idonee certificazioni mediche ai fini dell'attribuzione del diritto alla precedenza, le quali devono essere rilasciate dalle competenti ASL in formato digitale, chiaramente leggibili, pena il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza. Risulta opportuno evidenziare in particolare che nella certificazione per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, deve risultare l'assiduità della terapia (con presentazione di un piano terapeutico dettagliato nonché l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa).

Non risulta apportata alcuna modifica sostanziale per il personale ATA in termini di modifica dei punteggi da attribuire relativamente alla valutazione dei titoli e delle esigenze di famiglia (ALLEGATO E), ad eccezione della sola integrazione dell'allegato F1 concernente i trasferimenti dei funzionari ed elevate qualificazioni titolari di incarico.

Per ciò che riguarda il personale docente, invece, vanno evidenziate le maggiorazioni di punteggio per i figli e per il servizio continuativo nella scuola di titolarità, nonché l'equiparazione graduale del servizio preruolo rispetto al ruolo nella mobilità d'ufficio (ALLEGATO 2 – Tabelle A e B di valutazione dei titoli).

In materia di precedenza risulta opportuno evidenziare in primo luogo la disciplina prevista dall'art. 13 c. 1, punto IV, e dall'art. 40 c. 1, punto IV, del C.C.N.I. mobilità con cui viene introdotto un ampliamento delle figure in favore delle quali il personale scolastico può usufruire della precedenza ex L. 104 art. 33 commi 5 e 7 nel corso delle operazioni di mobilità



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

nel caso di assistenza a familiari con grave disabilità, oltre che il riconoscimento della medesima precedenza per i figli che assistono i genitori, anche nei movimenti interprovinciali.

In secondo luogo, risulta rilevante l'innalzamento apportato a dieci anni per il riconoscimento della precedenza al personale docente ed ATA nel caso di trasferimento a domanda condizionata o d'ufficio per non aver presentato domanda, ai fini del rientro nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti secondo quanto disposto rispettivamente dagli artt. 13 e 40 comma 1 punti II e IV.

Si raccomanda, inoltre, le SS.LL. di provvedere alla formulazione delle graduatorie interne per l'individuazione del personale docente ed ATA perdente posto entro 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Per le situazioni di soprannumero relative al personale ATA, si richiamano gli artt. 44 e 45 del C.C.N.I. mobilità.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del C.C.N.I. mobilità non sono inseriti nella graduatoria d'Istituto per l'identificazione dei perdenti posto. Analogamente, si richiama l'art. 40 per il personale ATA.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenze totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all'Ufficio scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami, visti i tempi ristretti. Rimane confermata, in ogni caso, la possibilità di regolarizzare la documentazione allegata (quindi quella già trasmessa e presente agli atti), nonché la possibilità di revocare le domande presentate secondo le modalità e la tempistica dettate dall'art.5 comma 2 dell'O.M. prot. n. 36 del 28/02/2025, nonché dall'art. 2 comma 6.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione di questo Ufficio per la valutazione delle domande di mobilità, in considerazione del fatto che deve essere notificato all'interessato con massima urgenza il punteggio assegnato e gli eventuali diritti di precedenza riconosciuti, le SS.LL. sono pregate di invitare gli interessati a verificare tempestivamente, nei periodi di acquisizione dei dati da parte dell'Ufficio scrivente, l'avvenuta convalida o correzione di detti dati.

Eventuali reclami avverso punteggi e precedenze, dovranno essere formulati specificando puntualmente l'ordine di scuola o la categoria di personale scolastico di appartenenza. Gli stessi dovranno pervenire a questo Ufficio in modalità digitale ed essere inviati seguente indirizzo di posta elettronica: **ricorsimobilita.mi@istruzione.it**



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 - 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Letizia Affatato

Referenti PM/CG

tel. 02-92891550/02-92891574

e-mail: pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

cosimo.gigantiello@istruzione.it

FUNZIONARIO RESPONSABILE:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO PERSONALE EDUCATIVO

Leronni Anna tel. 02/92891566 – anna.leronni.mi@istruzione.it

Gallo Carmela tel. 02/92891448 – carmela.gallo45@scuola.istruzione.it

Di Fabio Sergio - tel. 02/92891435 – sergio.difabio@scuola.istruzione.it

REFERENTI MOBILITA' PERSONALE ATA

Gigantiello Cosimo tel. 02/92891574 – cosimo.gigantiello@istruzione.it

Galdi Filomena tel. 02/92891578 – filomena.galdi.mi@istruzione.it